

LEGGE REGIONALE 10 febbraio 2011, n. 1

Presentazione del documento unico di regolarità contributiva da parte degli operatori del commercio sulle aree pubbliche.

Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), nell'attuare le disposizioni contenute nel comma 2 bis dell'art. 28 del decreto legge 114/1998, è il certificato che, sulla base di un'unica richiesta, attesta contestualmente la regolarità di un'impresa per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento. La presente legge interviene proprio in questo ambito, ossia sulla verifica degli adempimenti a carico delle imprese, tanto nella fase di avvio dell'attività, quanto durante il suo svolgimento.

La verifica del rispetto degli obblighi contributivi, previdenziali e assicurativi a carico delle imprese permette quindi di tutelare la sicurezza dei lavoratori e di garantire l'effettiva parità di condizioni nell'esercizio delle attività commerciali.

L'art. 1 provvede a definire l'oggetto della legge; l'art. 2 disciplina i casi e i termini di presentazione del DURC anche nelle ipotesi di imprese che non sono ancora iscritte al Registro delle imprese.

L'art. 3 indica i documenti sostitutivi del DURC nei casi in cui esso non sia oggettivamente rilasciabile. L'art. 4 stabilisce che la rateizzazione del debito contributivo non osta al rilascio dell'autorizzazione commerciale.

L'art. 5 stabilisce che ai fini della presente disposizione risultano validi i DURC, i certificati di regolarità contributiva rilasciati entro sei mesi dalla loro presentazione.

L'art. 6 prevede le sanzioni in caso di mancata presentazione iniziale, quando questa è differita in quanto l'impresa non è ancora iscritta al Registro delle imprese, o annuale del DURC o della documentazione sostitutiva.

Infine l'art. 7 promuove varie forme di raccordo con le Amministrazioni periferiche dello Stato e con il sistema delle autonomie locali ai fini dell'acquisizione in via telematica del DURC.